

# STATUTO DELLA SOCIETÀ ASI SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.

---

REPERTORIO N° 65691 – FASCICOLO N° 36632 DEL 10 APRILE 2019

ASI Servizi Ambientali S.r.L.  
VIA MICHELE COPPINO, 18 – 07100 SASSARI |  
P.IVA 01674510902

## Sommario

<b>STATUTO DELLA SOCIETÀ ASI SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.</b> .....	2
<b>TITOLO I Costituzione – Oggetto – Sede – Durata – Capitale Sociale</b> .....	2
Articolo 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE.....	2
Articolo 2 - CONTROLLO ANALOGO.....	2
Articolo 3 - OGGETTO SOCIALE .....	2
Articolo 4 - SEDE SOCIALE.....	3
Articolo 5 - DURATA.....	3
Articolo 6 - CAPITALE SOCIALE.....	3
<b>TITOLO II Organi della società</b> .....	4
Articolo 7 - ORGANI DELLA SOCIETÀ'.....	4
Articolo 8 - ASSEMBLEA .....	4
Articolo 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.....	4
Articolo 10 - SVOLGIMENTO DELLA ASSEMBLEA .....	5
Articolo 11 - DELEGHE .....	5
Articolo 12 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA .....	5
Articolo 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - AMMINISTRATORE UNICO .....	6
Articolo 14 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE, INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ .....	6
Articolo 15 - DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO .....	7
Articolo 16 - POTERI E OBBLIGHI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.....	7
Articolo 17 - RAPPRESENTANZA .....	8
Articolo 18 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI.....	8
Articolo 19 - GESTIONE CONTABILE E AMMINISTRATIVA .....	8
Articolo 20 - ORGANO DI CONTROLLO E CONTROLLO DEI SOCI .....	8
Articolo 21 - CESSAZIONE DALLA CARICA .....	9
Articolo 22 - COMPETENZE E DOVERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO .....	9
<b>TITOLO III</b> .....	10
<b>BILANCIO</b> .....	10
Articolo 23 - BILANCIO E UTILI .....	10
<b>TITOLO IV</b> .....	10
Articolo 24 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE.....	10
Articolo 25 - DISPOSIZIONI APPLICABILI .....	10

# STATUTO DELLA SOCIETÀ ASI SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.

---

## TITOLO I

### **Costituzione – Oggetto – Sede – Durata – Capitale Sociale**

#### Articolo 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE

È costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata “ASI SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.”, o in forma abbreviata “ASA S.R.L.”

La società è costituita con socio unico il CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI ai sensi dell’art. 2463 del Codice Civile.

#### Articolo 2 - CONTROLLO ANALOGO

La società ASI SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. svolge le attività di cui all’ art. 3 del presente statuto ed opera con la modalità, le forme e nel rispetto del principio dell’affidamento diretto c.d. “in house”, ed al controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.

Il controllo “*analogo*” è esercitato da parte del socio unico attraverso la costante verifica della gestione societaria, sulla organizzazione e gli indirizzi operativi, secondo le modalità di cui al presente Statuto.

Il controllo “*analogo*” si intende esercitato dal socio unico in forma di indirizzo (ex ante), monitoraggio (contestuale) e verifica (ex post) con i tempi e le modalità di cui al presente Statuto, e con appositi atti di indirizzo e controllo che di volta in volta il socio dovesse deliberare.

Il socio unico ha accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, nel rispetto dei principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi.

La società deve effettuare almeno l’80% del proprio fatturato per lo svolgimento delle attività affidate dal socio di maggioranza o dai soci pubblici di quest’ ultimo. Tale limite può essere derogato solo a condizione che vengano perseguite finalità di economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società.

La partecipazione al capitale sociale è interamente pubblica.

#### Articolo 3 - OGGETTO SOCIALE

La Società ha finalità pubbliche ed assolve a funzioni di natura pubblica con l’obbligo del rispetto, nell’esercizio della propria attività, dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Essa ha per oggetto la prestazione di servizi inerenti alla salvaguardia ed al risanamento dell’ambiente, del suolo e del sottosuolo, la gestione del ciclo integrato delle acque (potabile, industriale e residue) e la gestione della raccolta e il

trattamento dei rifiuti da esercitarsi esclusivamente nell'interesse del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari.

Per l'attuazione di tali attività, la Società può realizzare e gestire impianti di discarica, di essiccazione per il trattamento di fanghi, di depurazione per il trattamento delle acque, dei rifiuti solidi urbani speciali, tossico nocivi e dei fanghi di origine industriale.

Può svolgere, altresì, la realizzazione e la gestione di infrastrutture energetiche, nonché di produzione e distribuzione di energia elettrica, attraverso qualunque modalità legittimamente disponibile, inclusa la costituzione di rami d'azienda dedicati.

La Società può svolgere ogni ulteriore servizio affidato dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari in riferimento ai servizi connessi alle attività enunciate.

#### Articolo 4 - SEDE SOCIALE

La società ha sede legale nel Comune di Sassari all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Il domicilio del socio per quanto attiene ai suoi rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune dall'Organo amministrativo o in altro comune con delibera dell'Assemblea.

#### Articolo 5 - DURATA

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2040.

La durata della Società potrà essere prorogata o ridotta anticipatamente con deliberazione della Assemblea dei soci.

La Società potrà sciogliersi anche per il verificarsi delle altre cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile.

In caso di scioglimento della società alla scadenza o anticipatamente, si provvederà alla messa in liquidazione della società e al suo compimento i beni residui conferiti ed i servizi affidati, compresi i rapporti di lavoro con il personale dipendente, passeranno al socio unico.

#### Articolo 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 1.000.000 (unmilione) ed è interamente posseduto dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari.

Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito con delibera della Assemblea.

Il capitale sociale non può essere trasferito a soci privati.

## **TITOLO II**

### **Organi della società**

#### Articolo 7 - ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della Società:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- l'Organo di Controllo.

#### Articolo 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea decide sulle materie di competenza riservate dalle norme di legge, dal presente Statuto e su quelle riconducibili al controllo analogo che la maggioranza degli amministratori vorrà sottoporre alla sua approvazione. In particolare sono riservate alla competenza esclusiva della Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la decisione sulla distribuzione del risultato di esercizio;
- b) la nomina degli amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori;
- d) la nomina dell'Organo di Controllo;
- e) la determinazione del compenso dell'Organo di Controllo;
- f) le delibere relative alla modifica dell'oggetto sociale e dei patti sociali;
- g) la trasformazione della Società;
- h) le delibere relative allo scioglimento anticipato della Società, alla nomina, alla revoca, alla sostituzione dei liquidatori, e alle modalità della liquidazione;
- i) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;
- j) l'alienazione o l'acquisizione di beni immobili di proprietà della Società;
- k) l'approvazione della pianta organica del personale.

#### Articolo 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico presso la sede legale o in altro luogo purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima convocazione, nonché della seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

La convocazione della Assemblea dovrà essere effettuata mediante avviso comunicato al socio, agli amministratori e ai componenti effettivi dell'Organo di Controllo con mezzi (raccomandata, telegramma, telefax, PEC) che garantiscano la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare almeno otto giorni prima di quello fissato per la adunanza. Informativa della convocazione dell'Assemblea deve essere inoltrata nei medesimi tempi al Presidente del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari.

L'Assemblea è convocata obbligatoriamente tre volte all'anno dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico:

- a) entro il 31 dicembre per l'approvazione del Piano Operativo Annuale della Società per l'anno successivo, ai sensi del successivo articolo 16) dello Statuto;
- b) entro il 31 agosto per la illustrazione da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico della relazione sulla attività e sul conto economico della Società per i primi sei mesi di esercizio, ai sensi del successivo articolo 16) dello Statuto.
- c) entro il termine indicato nell' articolo 23) dello Statuto per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea dovrà altresì essere convocata ogniqualvolta lo richieda l'Ente socio unico con all'ordine del giorno gli argomenti indicati dallo stesso.

Qualora il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico non vi provvedano nei termini richiesti, il Socio unico potrà richiedere all'Organo di Controllo la convocazione dell'Assemblea in via sostitutiva.

#### Articolo 10 - SVOLGIMENTO DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in loro assenza da persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente della Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Svolge le funzioni di segretario dell'Assemblea il Direttore Generale del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari.

#### Articolo 11 - DELEGHE

Il socio unico può farsi rappresentare per delega scritta, che deve essere conservata agli atti della società.

La rappresentanza può essere conferita a membri del Consiglio di Amministrazione del Socio unico.

#### Articolo 12 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario se nominato o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni.

Nel verbale devono essere riassunte le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea devono essere trascritte nel libro delle Assemblee dei soci.

Copia delle deliberazioni dell'Assemblea è inviata a titolo informativo al Socio Unico a cura del Presidente della Assemblea.

#### Articolo 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - AMMINISTRATORE UNICO

L'organo amministrativo è costituito di norma da un amministratore unico, salve specifiche e comprovate ragioni di adeguatezza organizzativa.

Ove venga nominato un Consiglio di Amministrazione, questo deve essere composto da un numero di membri non superiore a tre.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Assemblea. È esclusa, in ogni caso, la nomina di un Vicepresidente.

Nel caso di nomina di un Consiglio d'amministrazione, le deleghe di gestione possono essere attribuite ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Nella scelta degli amministratori deve essere rispettato il principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo.

I membri dell'organo amministrativo devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

#### Articolo 14 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE, INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ

Gli amministratori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili solamente per un altro mandato.

Gli Amministratori restano in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Organo amministrativo deve essere ricostituito alla scadenza.

Può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni e in tale periodo adotta esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili.

Oltre il predetto periodo di quarantacinque giorni l'Organo amministrativo decade.

La nomina, la revoca e la sostituzione dei consiglieri sono di competenza della Assemblea dei soci e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato per giusta causa.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono automaticamente dall'ufficio, i dipendenti dei Comune di Sassari, di Porto Torres e di Alghero e della Provincia di Sassari e chiunque ricopra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

Gli amministratori non possono essere dipendenti dell'Ente controllante e, se nominati, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, essi hanno l'obbligo di riversare al medesimo i relativi compensi.

La nomina è valida se prima della accettazione viene meno la causa di incompatibilità.

L'incarico è inconferebile in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

## Articolo 15 - DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, delibera in adunanza collegiale. Delle deliberazioni delle sedute si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, le cui funzioni sono svolte dal Direttore Generale del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari.

Le delibere assunte devono essere trascritte nel libro delle delibere dell'Organo amministrativo.

Nello stesso libro sono trascritte le determinazioni dell'Amministratore Unico.

Copia delle delibere è inviata a titolo informativo al Socio Unico a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno cinque giorni della riunione mediante PEC, lettera raccomandata o telegramma, anticipati via fax o per posta elettronica ordinaria. In caso di urgenza la convocazione deve essere fatta almeno due giorni prima anche solo via fax o posta elettronica, motivando e dando atto dell'urgenza.

Della convocazione del Consiglio viene dato avviso, con le stesse modalità e negli stessi termini, all'Organo di Controllo al Direttore Generale del Socio Unico.

Il Consiglio si riunisce nella sede legale o in altro luogo, nell'ambito del territorio di competenza del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari.

Le adunanze del Consiglio e le delibere sono valide anche senza convocazione formale quando sono presenti tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo.

Le delibere sono assunte con il voto della maggioranza dei membri in carica. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Le norme del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, all'Organo - Amministratore Unico.

## Articolo 16 - POTERI E OBBLIGHI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno tutti i poteri inerenti alla amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti alla Assemblea e quelli gestionali attribuiti dal successivo art. 19 al Direttore Generale del Consorzio Industriale Provinciale.

In ottemperanza all'obiettivo di garantire un corretto controllo da parte del Socio Unico, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico dovranno:

- a) entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmettere al Presidente del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari la proposta di Piano Operativo Annuale della Società per l'anno successivo, con relazione che illustra i risultati e gli eventuali scostamenti della gestione dell'esercizio in corso rispetto al Piano dell'anno precedente. Il Piano si compone delle proposte di investimenti, degli interventi sul patrimonio e sul personale, e dovrà comunque contenere il conto economico con il quale esplicitare i ricavi ed i proventi dei servizi e delle prestazioni fornite, gli oneri di gestione, gli interessi e gli oneri finanziari;
- b) entro il 31 luglio di ogni anno, inviare al Consiglio di Amministrazione del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari una relazione sulla attività e sul



- conto economico della Società relativa ai primi sei mesi di esercizio, evidenziando eventuali scostamenti rispetto al Piano Operativo;
- c) con cadenza trimestrale e su richiesta espressa, rendicontare al Consiglio di Amministrazione del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari sull'andamento della Società, con audizioni dirette del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

#### Articolo 17 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli eventuali amministratori delegati nei limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più amministratori il potere di rappresentanza per casi determinati e specifici con delibera del Consiglio di Amministrazione che ne disciplini modalità e limiti.

La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al Liquidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina da parte della Assemblea.

#### Articolo 18 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

L'Assemblea determina il compenso spettante all'Organo amministrativo.

Ad esso spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate in ragione del loro ufficio.

#### Articolo 19 - GESTIONE CONTABILE E AMMINISTRATIVA

La gestione contabile, amministrativa e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, è affidata al Direttore Generale del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, che è anche il Direttore della Società.

Spettano altresì al Direttore Generale del Consorzio tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi dalla legge e/o dallo statuto tra le competenze dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione che ha la rappresentanza legale della Società.

#### Articolo 20 - ORGANO DI CONTROLLO E CONTROLLO DEI SOCI

L'Assemblea nomina l'organo di controllo interno che, secondo quanto stabilito dall'assemblea medesima, in sede di nomina, potrà essere o un Collegio Sindacale o un Sindaco Unico, salvo quanto previsto dalla legge in relazione ai limiti dimensionali.

Ove venga nominato il Collegio Sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi ed il suo mandato scade alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato.

Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale hanno i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge, e può essere loro affidata la revisione legale dei conti della Società al ricorrere dei presupposti di legge.

In alternativa al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale e comunque nei casi obbligatori per legge, la revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore o a una Società di Revisione, eletti dall'assemblea dei soci.

L'incarico di revisione ha la durata di tre esercizi ed il revisore, o la società di revisione devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 del Codice Civile.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di aver dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

#### Articolo 21 - CESSAZIONE DALLA CARICA

I Sindaci o il sindaco unico possono essere revocati solo con delibera della Assemblea e per giusta causa.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di uno dei componenti del Collegio Sindacale, subentrano i supplenti in ordine di età.

I Sindaci subentranti scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione della carica di Presidente assume la carica il Sindaco più anziano di età.

#### Articolo 22 - COMPETENZE E DOVERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo Sindacale ha i doveri e poteri di cui all'art. 2477 del Codice Civile.

Delle riunioni e delle determinazioni dell'Organo di Controllo si deve redigere verbale scritto che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Organo di Controllo.

Il Collegio Sindacale, ove nominato, delibera a maggioranza assoluta. In caso di dissenso, il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere nel verbale i motivi del proprio dissenso.

L'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci e dell'Organo amministrativo.

### TITOLO III

#### **BILANCIO**

##### Articolo 23 - BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può tuttavia essere presentato all'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui particolari esigenze operative o di rappresentatività lo richiedano.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% da destinare a riserva legale sino a che la stessa abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, verranno versati al Socio Unico, salvo diversa decisione assunta dalla Assemblea.

### TITOLO IV

##### Articolo 24 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie per volontà dell'Assemblea o per le cause e con le modalità previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico devono effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti previsti dalla legge. L'Assemblea, convocata dall'organo amministrativo, dovrà nominare uno o più liquidatori, stabilendo:

- a) le regole e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- b) le modalità della rappresentanza della Società;
- c) gli eventuali limiti ai poteri del liquidatore o dei liquidatori.

##### Articolo 25 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali applicabili.

Copia conforme all'originale